



ATTO N. 1885/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Presidente Andrea Smacchi
Relatore di minoranza Consigliera Maria Grazia Carbonari
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno
Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento Interno

SUL

Disegno di legge

*“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della
Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)”*

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 17/12/2018

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 17/12/2018



**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 17/12/2018, ha esaminato l'atto n. 1885, nonché gli emendamenti presentati ed ha deciso di esprimere a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta emendato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa, per la maggioranza il Presidente Andrea Smacchi e, per la minoranza, la Consigliera Maria Grazia Carbonari.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge, di iniziativa della Giunta regionale proposto con deliberazione n. 1380 del 30/11/2018 e depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 30/11/2018 e trasmesso, in pari data, al parere della I Commissione consiliare permanente, in sede referente, ed alla II e III Commissione, in sede consultiva, concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)" (ATTO N. 1885);

VISTO il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019-2021;

VISTI i pareri consultivi, espressi dalla II e III Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20, in particolare l'articolo 3, comma 3;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Regolamento interno, per la maggioranza dal Presidente Andrea Smacchi e, per la minoranza, dalla Consigliera Maria Grazia Carbonari (ATTO N. 1885/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, 50;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10;

VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 25;



VISTA la legge regionale 25 settembre 2013, n. 18;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18;

VISTA la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2;

VISTO lo Statuto regionale, in particolare l'articolo 36, comma 4;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;


- a) con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)", composta di n. 13 articoli nel testo che segue:




TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Finalità)	Art. 1 (Finalità)
1. La Regione, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2019-2021 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico – finanziaria regionale.	1. idem
Art. 2 (Riduzione delle aliquote IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona)	Art. 2 (Riduzione delle aliquote IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)), limitatamente alle attività istituzionali esercitate, è ridotta al 4,25 per cento.	1. idem



<p>2. Al finanziamento della minore entrata – stimata in euro 180.000,00 – della Tipologia 01 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, Titolo 1 del Bilancio regionale, si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2019–2021.</p>	<p>2.</p> <p>idem</p>
	<p>Art. 3 (Esenzioni in materia di tassa automobilistica)</p>
	<p>1. A decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi del comma 7 dell’articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo settore, a norma dell’art. 4, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106), sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, aventi sede legale in Umbria, iscritte nei relativi registri regionali, che svolgono attività di assistenza domiciliare leggera e trasporto sociale nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici, con esclusione delle autovetture di cilindrata pari o superiore a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel. L’esenzione è concessa previa istanza di ammissione al beneficio.</p> <p>2. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di concessione dell’esenzione di cui al comma 1.</p>



	<p>3. Al finanziamento della minore entrata stimata in euro 18.000,00 per l'anno 2019 ed euro 60.000,00 a decorrere dal 2020, del Titolo 1, Tipologia 01 "Imposte, tasse e proventi assimilati", si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della legge regionale 23 dicembre 2011, n.18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) di cui alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2019-2021.</p>
	<p>Art. 4 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)</p>
	<p>1. Il comma 3 dell'articolo 209 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali); è sostituito dal seguente:</p> <p><i>"3. Per incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline i Comuni, anche con le risorse messe a disposizione dalla Regione, prevedono la corresponsione di agevolazioni a rimborso di spese medico-veterinarie o alimentari eventualmente sostenute. Al di fuori di tali modalità non possono essere elargiti incentivi di natura economica o in denaro</i></p>




	<p><i>per promuovere l'adozione medesima. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede a disciplinare quanto previsto dal presente comma."</i></p>
	<p>2. Il comma 5 dell'articolo 219 quinquies della l.r. 11/2015, è sostituito dal seguente:</p> <p><i>"5. La Regione assicura l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, compresa la microchippatura e la sterilizzazione, ai cani e ai gatti di proprietà di soggetti in situazione di svantaggio economico e di persone disabili, e ai cani e gatti impiegati negli IAA. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede a disciplinare quanto previsto dal presente comma."</i></p>
	<p>3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 25.000,00, in termini sia di competenza che di cassa, da iscrivere nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria.</p>
	<p>4. Al finanziamento della spesa di cui al comma 3 si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.</p>



	<p>5. Per gli anni successivi al 2019, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).</p>
<p>Art. 3 (Interventi a favore degli enti locali interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni)</p>	<p>soppresso</p>
<p>1. Per il triennio 2019, 2020 e 2021 la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 1.600.000,00 per la realizzazione nei territori dei comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico forza motrice, dei seguenti interventi:</p>	<p>soppresso</p>
<p>a) manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni;</p>	<p>soppresso</p>
<p>b) realizzazione di grandi eventi e manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) nei medesimi comuni.</p>	<p>soppresso</p>
<p>2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla approvazione del bilancio regionale di previsione, predispone specifici programmi annuali da approvare previo parere obbligatorio della Commissione dell'Assemblea legislativa competente in materia, nei quali sono stabilite anche i criteri e le modalità per l'attribuzione delle</p>	<p>soppresso</p>




<p>risorse. Il parere della Commissione deve essere reso entro e non oltre quindici giorni dall'assegnazione dell'atto alla stessa.</p>	
<p>3. Ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), possono accedere gli enti locali e le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI che siano concessionarie ovvero titolari della gestione degli impianti ubicati nei comuni di cui al comma 1.</p>	soppresso
<p>4. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte:</p>	soppresso
<p>a) per euro 1.330.000,00 con gli stanziamenti della Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021;</p>	soppresso
<p>b) per euro 270.000,00 con gli stanziamenti della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021;</p>	soppresso
<p>5. L'impegno delle somme di cui al comma 3 è subordinato al preventivo accertamento della entrata iscritta nel Titolo 3, tipologia 0100, categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio 2019-2021.</p>	soppresso
<p>6. Per gli anni successivi, le spese di cui al comma 1 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5</p>	soppresso



maggio 2009, n. 42).	
7. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono realizzati nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).	soppresso
Art. 4 (Contributi ad amministrazioni locali per collaborazioni interistituzionali)	Art. 5 (Contributi ad amministrazioni locali per collaborazioni interistituzionali)
1. La Regione, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, intende sostenere forme di collaborazione interistituzionale fra le amministrazioni locali attraverso la concessione di contributi finalizzati all'attuazione di procedure tese alla semplificazione ed al miglioramento istituzionale dei rapporti con il cittadino e le imprese, nell'ambito del territorio regionale.	1. idem
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.	2. idem
3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, è autorizzata per gli anni 2019 e 2020, la spesa di euro 40.000,00, in termini di competenza e cassa, alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2019-2021.	3. idem
Art. 5 (Ulteriori modificazioni ed integrazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)	Art. 6 (Ulteriori modificazioni ed integrazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme	1. idem




<p>associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), sono aggiunti i seguenti:</p>	<p>idem</p>
<p><i>"2-bis. Le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui all'Allegato A, paragrafo II, lettera c-bis) sono conferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno. Restano comunque esclusi dal conferimento la gestione e regolazione delle opere idrauliche e dei bacini idrografici ove sono posizionate le opere stesse. Restano ferme le competenze della Regione in merito ai programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per la utilizzazione delle risorse idriche.</i></p>	<p><i>"2-bis. Le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui all'Allegato A, paragrafo II, lettera c-bis) sono conferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno. Restano comunque esclusi dal conferimento la gestione e regolazione delle opere idrauliche e dei bacini idrografici ove sono posizionate le opere stesse. Restano ferme le competenze della Regione di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza).</i></p>
<p><i>2-ter. Sulle aree e sul demanio lacuale e fluviale compresi nel bacino del Lago Trasimeno la cui utilizzazione e gestione spetta all'Unione dei Comuni del Trasimeno, deve essere garantita, a titolo gratuito, a favore della Regione per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni in materia idraulica, servitù di passaggio, nonché la concessione d'uso di un idoneo locale da adibire a magazzino."</i></p>	<p><i>2-ter. Sulle aree e sul demanio lacuale e fluviale compresi nel bacino del Lago Trasimeno la cui utilizzazione e gestione spetta all'Unione dei Comuni del Trasimeno, deve essere garantita, a titolo gratuito, a favore della Regione per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni in materia idraulica, passaggio, nonché la concessione d'uso di un idoneo locale da adibire a magazzino."</i></p>
<p>2. La lettera b) del paragrafo III)</p>	<p>2.</p>




dell'Allegato A della l.r. 10/2015, è abrogata.	idem
3. All'Allegato A, paragrafo II della l.r. 10/2015, le parole: <i>"Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell'articolo 3, comma 2"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis"</i> .	3. All'Allegato A, paragrafo II della l.r. 10/2015, le parole: <i>"Funzioni oggetto di riordino conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell'art. 3, comma 2"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis"</i> .
4. Dopo la lettera c) del paragrafo II dell'Allegato A della l.r. 10/2015, è aggiunta la seguente:	4. idem
<i>"c-bis FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO di cui alla L.R. 39/1980 come previste dall'articolo 3, comma 2-bis ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche."</i>	idem
5. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 6 della l.r. 10/2015, è aggiunto il seguente:	5. idem
<i>"2-ter. Costituisce titolo, per il trasferimento della proprietà a favore della Regione Umbria, la trascrizione nei registri immobiliari di apposito verbale sottoscritto tra le parti."</i>	Idem idem
Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali relative alla l.r. 10/2015)	Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali relative alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)
1. Il personale della Provincia di Perugia, che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis della l.r. 10/2015, è trasferito nei ruoli del personale dell'Unione dei Comuni del Trasimeno nella posizione	1. Il personale della Provincia di Perugia, che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis della l.r. 10/2015, come aggiunto dall'articolo 6 della presente legge , è trasferito nei ruoli del personale



della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza).	idem
Art. 7 (Finanziamento funzioni relative al Lago Trasimeno)	Art. 8 (Finanziamento funzioni relative al Lago Trasimeno)
1. A decorrere dal 1° aprile 2019 spettano all'Unione dei Comuni del Trasimeno le entrate e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni relative al Lago Trasimeno previste nell'articolo 3, comma 2-bis della l.r. 10/2015.	1. A decorrere dal 1° luglio 2019 spettano all'Unione dei Comuni del Trasimeno le entrate e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni relative al Lago Trasimeno previste nell'articolo 3, comma 2-bis della l.r. 10/2015, come aggiunto dall'articolo 6 della presente legge.
2. Per il finanziamento delle spese del personale e di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni previste all'articolo 3, comma 2-bis, della l.r. 10/2015 è autorizzata, a decorrere dal 2019, la spesa annua di euro 250.000,00 stanziata alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo I "Spese correnti", del Bilancio di previsione regionale 2019 e successivi.	2. Per il finanziamento delle spese del personale e di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni previste all'articolo 3, comma 2-bis, della l.r. 10/2015, come aggiunto dall'articolo 6 della presente legge, è autorizzata, a decorrere dal 2019, la spesa annua di euro 250.000,00 stanziata alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo I "Spese correnti", del Bilancio di previsione regionale 2019 e successivi.
Art. 8 (Riordino delle funzioni di cui all'articolo 12 della l.r. 10/2015)	Art. 9 (Riordino delle funzioni di cui all'articolo 12 e 15 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)
1. All'articolo 12 della l.r. 10/2015 sono apportate le seguenti modifiche:	1. idem
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:	a) idem
<i>"1. Le funzioni di cui all'Allegato B della presente</i>	



<p><i>legge sono esercitate dall'Agenzia Forestale Regionale.";</i></p>	<p>idem</p>
	<p>b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Nei territori dove non operano i consorzi di bonifica, le funzioni in materia di bonifica e di idraulica, di cui all'allegato B, paragrafo IV, della presente legge, sono di competenza dell'Agenzia forestale regionale. 2 bis. Nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della l.r. 9/1995, la funzione continua ad essere svolta dalla comunità montana competente per territorio."</p>
<p>b) i commi 3 e 4 sono abrogati;</p>	<p>c) idem</p>
<p>e) il comma 5 è sostituito dal seguente:</p>	<p>d) idem</p>
<p><i>"5. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 6, definisce, i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio di tali funzioni sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56</i></p>	<p>Idem</p>



<p><i>(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).”;</i></p>	idem
<p>d) il comma 6 è sostituito dal seguente:</p>	e) idem
<p><i>“6. Il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all’Allegato B della presente legge, è trasferito, in via prioritaria in relazione alle prevalenti funzioni esercitate alla data del 31 dicembre 2017, nei ruoli del personale dell’Agenzia Forestale Regionale.”;</i></p>	idem
<p>e) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:</p>	f) idem
<p><i>“6-bis. Tra il personale non interessato al trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale con proprio atto:</i></p>	<p>“6-bis. Tra il personale di cui al comma 6 la Giunta regionale con proprio atto:</p>
<p><i>a) individua e determina le modalità di organizzazione, anche con riferimento ad una delle comunità montane ancorché disciolte, di un contingente di supporto alla gestione liquidatoria che resta assegnato alla stessa fino al completamento delle procedure di liquidazione;</i></p>	Idem idem
<p><i>b) individua un eventuale contingente da trasferire nella dotazione organica dei comuni che ne facciano richiesta per l’esercizio in forma decentrata delle funzioni di cui all’Allegato A;</i></p>	<p>b) individua un eventuale contingente da assegnare con procedure di mobilità, per una durata non superiore a cinque anni, ai comuni che ne facciano richiesta per l’esercizio in forma decentrata delle funzioni di cui all’Allegato</p>



	A;
<i>c) individua un eventuale ulteriore contingente da trasferire alla Regione.</i>	idem
<i>6-ter. Il personale di cui al comma 6 e 6-bis è trasferito nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento. I contingenti di personale da trasferire sono individuati dalla Giunta regionale fermo restando l'invarianza della spesa complessiva. Le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente.</i>	idem
<i>6-quater. Il trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B per la quota relativa al finanziamento delle spese del personale di cui ai commi 6 e 6-bis, ad eccezione di quello trasferito nei ruoli della Regione, è garantito fino alla data di collocamento in quiescenza dello stesso.</i>	idem
<i>6-quinquies. Il personale di cui al comma 6 e 6-bis può essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, dalla Regione, da Agenzie ed enti regionali, dalle province, dai comuni e dalle relative forme associative al fine di incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni.</i>	idem



<p><i>6-sexties. Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis, lettere a) e c), svolge le proprie attività in via principale presso le attuali sedi di lavoro salvo quanto diversamente stabilito con atto di Giunta.”;</i></p>	<p>idem</p>
<p>⌘ al comma 7 le parole: “ai commi 1, 3, 4,” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”;</p>	<p>g) idem</p>
<p>g) il comma 13 è sostituito dal seguente:</p>	<p>h) idem</p>
<p><i>“13. Le Comunità Montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni di cui all’Allegato B della presente legge già attribuite, fino alla data di effettivo avvio di esercizio delle funzioni medesime da parte dell’Agenzia Forestale Regionale, salvo quanto previsto dall’articolo 63, comma 3 e dall’articolo 64, comma 5 della l.r. 18/2011 con riferimento all’Agenzia Forestale medesima.”.</i></p>	<p>idem</p>
<p>2. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 10/2015, è aggiunto il seguente:</p>	<p>2. idem</p>
<p><i>“4 bis. A decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni spettano all’Agenzia Forestale Regionale, le entrate e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni di cui all’allegato B della presente legge.”.</i></p>	<p>idem</p>
<p>3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale</p>	<p>3. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 23 dicembre</p>



	pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia, di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018)), nella misura e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.
2. Per il 2019, fermo restando l'invarianza delle risorse aggiuntive regionali, tra le prestazioni extra LEA, la Regione riconosce:	2. idem
e) un contributo a sostegno della sperimentazione, per un anno, di un servizio di consulenza estetica finalizzato al miglioramento della qualità di vita di pazienti oncologici sottoposti a terapia chemioterapica, biologica, ormonale o radioterapica, nei limiti di una spesa complessiva di euro 11.000,00;	a) idem
e) l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e assistenza farmaceutica in favore di minori temporaneamente fuori famiglia e/o in carico ai servizi sociali dei comuni, nei limiti di una spesa complessiva di euro 30.000,00.	b) idem
Art. 10 (Fondo di rotazione per l'attuazione della programmazione comunitaria di cui alla l.r. 16/2016)	Art. 11 (Fondo di rotazione per l'attuazione della programmazione comunitaria di cui alla legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16)
1. Il Fondo di rotazione finalizzato al sostegno temporaneo alla liquidità dell'Agenzia Forestale regionale, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della	1. idem



Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017)), è prorogato alle annualità 2020 e 2021, secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 4.	idem
Art. 44 (Copertura finanziaria)	Art. 12 (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2019-2021 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.	1. idem
Art. 12 (Entrata in vigore)	Art. 13 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.	1. idem